

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 FEBBRAIO 1877

nistro di agricoltura e commercio, e degli onorevoli componenti la Giunta.

Quanto a me dichiaro che l'articolo, così come è fatto, non soddisfa completamente la mia coscienza.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

CAVALETTO. Io mi associo alle osservazioni serie ed opportune fatte dall'onorevole Lovito, e prego che questo titolo terzo sia rimandato alla Commissione per una migliore e più accurata redazione.

Sull'articolo 16 poi debbo fare una osservazione.

Si proibisce la pesca nelle acque private, cioè, in quelle acque che non siano di demanio pubblico. Ma vi sono delle acque le quali non sono nè di demanio pubblico, nè di ragione esclusivamente privata, e sono le acque consorziali, le acque comunali dei grandi collettori, dei fossi di scolo.

Ora la pesca si esercita dai contadini su queste acque liberamente, ed è una pesca che riesce assai utile, in ispecie per le famiglie povere dei contadini stessi.

Dovremo noi obbligare tutta questa gente a domandare il permesso ai consorzi, ai comuni per potere andare a raccogliere un poco di pesce? Io credo che questo sia un vincolo eccessivo.

Se questi pescatori facessero dei lavori nei collettori e nei fossi di scolo, le presidenze consorziali e i comuni avrebbero diritto a impedire questi lavori; ma quando vanno ad esercitare una pesca, che già è un'abitudine e una consuetudine legislativa, senza fare opere che siano dannose al deflusso delle acque ed alle ripe, credo che questa pesca possa essere esercitata, e che non si debbano infliggere multe, nè imporre pene gravi, come quelle portate da questo articolo.

Infine una qualche mitigazione o distinzione deve essere fatta a riguardo di questa specie di pesca, ed è perciò che io mi associo, come ho detto, alla proposta dell'onorevole Lovito, affinchè questo titolo sia rinviato alla Giunta, perchè lo ristudi accuratamente.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Varè.

VARÈ. (*Presidente della Giunta*) Io credo che quest'articolo 16, e qualche altro che viene dopo, possano avere bisogno di taluna correzione; ma stimo esagerate le accuse che sono state dirette contro di essi.

Si parla del *povero pescatore*, il quale cadde in una contravvenzione. Di quel povero pescatore che sia caduto in una contravvenzione io ho la stessa compassione che gli onorevoli preopinanti; ma non sento egual compassione per quello speculatore il quale, calcolando il suo tornaconto, prende la legge

in mano e fa un'opera a danno di un'intrapresa industriale, per tonnare, mugginare, pescaie private, insomma per un servizio riguardante la piscicoltura, e dice: se voi non mi mettete altro che una ammenda di 100 lire, io vado a guadagnarne più centinaia, e forse anche qualche migliaio, e l'incontro ben volentieri.

Ma io vado più avanti, e dico che il povero pescatore, il quale contravviene ad una legge regolamentaria, non va confuso con colui il quale va a prendere i pesci coltivati dalla piscicoltura altrui, che va a prendere i frutti di un'industria, niente meno di colui che venga nel mio campo e mieta il mio grano a suo profitto.

Io non ammetto dunque che si dica, in generale, che le pene stabilite in questo articolo siano eccessive; no, queste pene possono essere anche (dati certi casi) considerate lievi. Solo importa che vengano proporzionate per modo che nell'applicazione non si confonda la contravvenzione al regolamento col furto della roba altrui, non si confonda la negligenza di un confine con la speculazione dell'andare a prendere ciò che prendere è vietato. Quando questa distinzione non si trascuri, si vedrà che i limiti della pena non sono eccessivi.

Ripeto, io accetterò; anzi ho pregato qualcheduno dei nostri colleghi della Commissione di presentare un emendamento in questo senso; ma la correzione non deve essere, secondo me, diretta ad altro, se non che a distinguere la tenue ammenda che si deve alla lieve contravvenzione, dalla vera pena, dalla vera multa che deve essere data al reato che consiste nel distruggere o nell'appropriarsi la proprietà altrui.

Questo mi pare che abbiano dimenticato tutti quelli che si sono preoccupati del *maximum* della pena indicato nell'articolo in esame. La legge, appunto col fissare un *maximum*, fa vedere che i giudici, applicando, possono scendere al *minimum*.

Poichè l'onorevole ministro ha fatto getto dell'articolo 24, contro cui avrei parlato il primo, se non vi fossero stati altri iscritti; posto che nell'articolo 24, che avrebbe veramente meritato i rimproveri dell'onorevole Nocito, come ha meritato le preoccupazioni di chi ha proposto un emendamento, come gli onorevoli Pierantoni e Randaccio; posto che quell'articolo ora è scomparso, io credo che con un poco di buona volontà possiamo migliorare e rendere accettabilissimi l'articolo 17 ed i pochi seguenti, senza pensare a rinvi.

PRESIDENTE. L'onorevole Indelli ha facoltà di parlare.

INDELLI. (*Della Commissione*) Io confesso di aver preso poca parte ai lavori della Commissione, oc-